

TAR Emilia Romagna, Sez. II, 27.11.2014, n. 1179

Materia: sanzione disciplinare richiamo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1242 del 2007, proposto da:
L. L., rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Penzo, con domicilio eletto presso
Francesca Penzo in Bologna, Via G.Livraghi n.1;

contro

Ministero della Difesa, Ministero Difesa-Aeronautica Militare-Comando Forze
Aeree, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in
Bologna, Via Guido Reni 4;

per l'annullamento

ric. introduttivo e motivi aggiunti: -del provvedimento prot.n.COFA-
CSM/35680/P.06.04, di reiezione del ricorso gerarchico avverso la sanzione
disciplinare di corpo del richiamo di cui al foglio
Prot.n.COFA/DOAC/32785/P06.06 17 settembre 2007;

-per quanto occorrere possa, del foglio Prot.n.COFA/DOAC/32785/PO6.06 17
Settembre 2007 con il quale il Comandante di corpo Col.Aarnn Pil. In SPE
Claudio Gabellino ha irrogato al ricorrente la sanzione disciplinare di corpo del
“richiamo”, ai sensi dell'art.62 RDM;

-del foglio Prot.n.COFA/DOAC/32926/PO6.06 18 Settembre 2007, con il quale il Comandante di corpo Col.Aarnn Pil. In SPE Claudio Gabellino ha esortato il sottoscritto a rispettare le norme sulla disciplina militare,

-di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compreso, se ritenuto lesivo, il foglio Prot.n. COFA-DOAC/06.03 del 11.7.2007 e Prot.n.COFA-DOAC/ 2866/P.06.03 del 9 agosto 2007, avente ad oggetto “Avviso di avvio di procedimento disciplinare di corpo e contestazione degli addebiti – Ulteriori atti istruttori”, il foglio Prot.COFA/PERS-2/51970/CP del 22 dicembre 2006, avente ad oggetto”Assunzione incarichi – T.Col.Aarns Pil. In SPE L. L. M.M.XXXXXXX – nonché il foglio Prot.n. COFA/DOAC/22130/P.06.01 del 18 giugno 2006;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso e i motivi aggiunti depositati in data 15 aprile 2008;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero Difesa-Aeronautica Militare -Comando Forze Aeree;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2014 il dott. Sergio Fina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

E' impugnato con ricorso introduttivo il provvedimento in data 18.10.2007 di reiezione del ricorso gerarchico avverso l'atto di applicazione della sanzione

disciplinare di corpo del “richiamo” inflitta al ricorrente - ten.colonnello dell’Aeronautica Militare - dal Comandante di Corpo.

Sono altresì impugnati con il medesimo mezzo: il provvedimento oggetto del predetto ricorso gerarchico ed ulteriori note ed atti connessi al suddetto procedimento, tutti dettagliatamente indicati in epigrafe.

Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni d’irricevibilità e d’inammissibilità del ricorso, rispettivamente per tardività e per mancanza di attualità dell’interesse in capo al ricorrente, sollevate nell’atto di costituzione in giudizio dall’Avvocatura dello Stato.

Le eccezioni sono fondate.

Le impugnazioni relative ai provvedimenti in data 22.12.2006 e 18.6.2007 concernenti rispettivamente il conferimento d’incarico tabellare “Capo Sezione Trasporto” e la richiesta di compilazione della documentazione caratteristica sono effettivamente tardive in quanto proposte oltre gli ordinari termini di decadenza decorrenti dalla conoscenza – per avvenuta notifica - degli atti da parte dell’interessato.

Devono invece ritenersi inammissibili per difetto d’interesse all’impugnazione, le impugnative dirette avverso gli altri atti recanti la data del 11.7.2007 e del 9.8.2007 e riguardanti l’avvio del procedimento disciplinare stante il loro carattere di atti preparatori del procedimento medesimo e dunque, come tali, inidonei a determinare una concreta lesione della sfera giuridica del ricorrente.

Quanto all’eccepito difetto assoluto d’interesse all’impugnazione del citato atto di reiezione del ricorso gerarchico in relazione alla natura del provvedimento, di semplice ammonimento verbale, in quanto tale inidoneo a produrre effetti nella sfera giuridica del destinatario, si osserva che effettivamente la sanzione del richiamo verbale pur essendo tipizzata dal regolamento di disciplina militare appare caratterizzata da una certa informalità in quanto essa si consuma

istantaneamente all'atto dell'ammonimento e non lascia alcuna traccia nel fascicolo personale del militare.

Ne discende che detta misura per il suo carattere informale rientra, generalmente, nell'ordinario dispiegarsi dell'organizzazione e dell'attività militare, improntate, com'è noto, ad una disciplina particolarmente rigorosa dei rapporti gerarchici e dunque in questo senso essa non determina una concreta lesione della posizione giuridica del dipendente.

In relazione al foglio del 18.9.2007 contenente un'esortazione del Comandante di Corpo a non assumere comportamenti contrastanti con il Regolamento di Disciplina Militare va detto che l'atto, peraltro estraneo al procedimento disciplinare di cui si tratta, rientra nell'ordinaria attività di governo del personale spettante al Comandante di reparto e non appare per i suoi contenuti, produttivo di effetti lesivi nella posizione giuridica del ricorrente.

Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento al foglio del 17.9.2007 recante la comunicazione di conclusione dell'avviato procedimento disciplinare stante il suo carattere dichiarativo dell'assunzione di un atto – ammonimento verbale – insuscettibile come si è sopra chiarito di effetti lesivi nella sfera giuridica del destinatario

L'interessato ha inoltre proposto motivi aggiunti con i quali impugna, con più ampie prospettazioni, i medesimi atti investiti dal ricorso introduttivo, tutti, anch'essi, dettagliatamente indicati in epigrafe, in relazione ai quali l'Avvocatura dello Stato ripropone con apposita memoria le medesime eccezioni d'irricevibilità ed inammissibilità appena sopra considerate.

Per essi valgono le medesime argomentazioni sviluppate nel ricorso introduttivo alle quali pertanto, in questa sede, occorre integralmente riportarsi.

In conclusione sia il ricorso che i motivi aggiunti devono essere dichiarati in parte irricevibili per tardività e per la parte residua inammissibili per difetto d'interesse all'impugnazione.

Con apposita istanza l'Avvocatura dello Stato ha richiesto ai sensi dell'art. 89 del c.p.c la cancellazione di frasi ritenute sconvenienti ed offensive riportate nel ricorso e nei motivi aggiunti e rivolte all'operato del Comandante di Corpo.

L'istanza va respinta tenuto conto che le affermazioni anzidette non appaiono finalizzate in senso stretto a sminuire l'immagine ed il prestigio del superiore gerarchico, ma si collocano nell'ordinaria dialettica processuale e sono direttamente collegate alle argomentazioni difensive tendenti nel caso in esame a rafforzare gli elementi dedotti a favore della legittimità delle posizioni assunte dal ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara in parte irricevibili e per la parte residua inammissibili.

Condanna il ricorrente alle spese che si liquidano in € 2000,00 (euro duemila/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2014